

LINEE GUIDA PER LA GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE DA ASSEGNARE AI COMUNI SICILIANI PER CONTRIBUTI AI MOROSI INCOLPEVOLI DI CUI ALLA LEGGE 28 OTTOBRE 2013 N°124.

art.1

Riparto della dotazione finanziaria

Per l'anno 2014, le risorse finanziarie, pari a Euro 1.492.921,15 assegnate dal Ministero delle Infrastrutture, oltre eventuali ulteriori risorse integrative, saranno ripartite tra tutti i Comuni capoluogo e gli altri Comuni ad alta tensione abitativa di cui alla delibera CIPE N°87 del 13 novembre 2003, utilizzando come parametro il numero dei provvedimenti esecutivi di rilascio degli immobili ad uso abitativo, emessi dall'autorità giudiziaria per morosità ed altra causa nell'anno 2013, pubblicati annualmente dal Ministero degli Interni, secondo i seguenti criteri:

- a) per il 50% delle risorse, da ripartirsi in base ai criteri fissati dal successivo art.3 delle presenti linee guida, fra i comuni capoluogo in base al numero dei provvedimenti esecutivi di rilascio emessi nell'anno 2013;
- b) per il 50% delle risorse, da ripartirsi in base ai criteri fissati dal successivo art.3 delle presenti linee guida, tra gli altri comuni ad alta tensione abitativa mediante una stima dei provvedimenti di sfratto emessi nell'anno 2013, in considerazione del fatto che il Ministero degli Interni non pubblica i dati delle procedure di rilascio degli immobili per singolo comune ma solo per province suddividendoli fra comune capoluogo e "altri comuni";

Sarà utilizzato quale parametro indiretto il rapporto calcolato, a livello regionale, fra le procedure di rilascio degli immobili e le famiglie residenti moltiplicate per 1000. Valore che permetterà di costruire mediamente il numero degli sfratti nei comuni ad alta tensione abitativa e di utilizzare questo valore per suddividere il 50% dei fondi destinati a questa tipologia di comuni.

art.2

Criterio di definizione di morosità incolpevole

Per morosità incolpevole si intende la situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone locativo a ragione della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare.

La perdita o la consistente riduzione della capacità reddituale di cui al comma 1 possono essere dovute ad una delle seguenti cause: perdita del lavoro per licenziamento; accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro; cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale; mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici; cessazioni di attività libero-professionali o di imprese registrate, derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente; malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato o la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessità dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali.

art.3

Criteri per l'accesso ai contributi

Il comune, nel consentire l'accesso ai contributi di cui alle presenti linee guida, nei limiti delle disponibilità finanziarie, determinate a seguito del Decreto del Dirigente regionale del Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei trasporti, verifica che il richiedente:

- a) abbia un reddito I.S.E. non superiore ad Euro 18.000,00 o un reddito derivante da regolare attività lavorativa con un valore I.S.E.E. non superiore ad Euro 7.000,00.

Ai fini della determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente il nucleo familiare è composto dal richiedente medesimo, dai soggetti considerati a suo carico ai fini IRPEF e dai componenti la famiglia anagrafica ai sensi dell'art.4 del D.P.R. N°223/1989, vale a dire: un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio e non separate legalmente,



IL SEGRETARIO

parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, che abitano e sono residenti nell'unità immobiliare oggetto del contratto di locazione. I richiedenti sono tenuti a dichiarare di aver beneficiato, nella dichiarazione IRPEF corrispondente, della detrazione spettante per il canone di locazione.

Il contributo per la "morosità incolpevole" viene erogato direttamente al proprietario previa dichiarazione:

- di mancato pagamento di almeno 6 mensilità del canone di locazione;
- di non aumentare detto canone dell'importo relativo all'aggiornamento annuale;
- dell'obbligo di non attivare le procedure per il rilascio dell'alloggio almeno per i mesi corrispondenti al contributo percepito.

I contributi previsti dal presente articolo sono alternativi e non cumulabili con i contributi previsti all'art.1 comma 1 della Legge 80/2014;

- b) sia destinatario di un atto di intimazione di sfratto per morosità, con citazione per la convalida e di ricadere nella disciplina ordinaria prevista per le procedure esecutive di rilascio;
- c) sia titolare di un contratto di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente registrato e risieda nell'alloggio oggetto della procedura di rilascio da almeno un anno;
- d) abbia cittadinanza italiana, di un paese dell'Unione Europea, ovvero, nei casi di cittadini non appartenenti all'UE, possieda un regolare titolo di soggiorno. In questo caso devono essere in regola ai sensi degli articoli 4 e 5 del Decreto Legislativo 25 luglio 1998 N°286 - disciplina dell'ingresso degli stranieri nel Territorio dello Stato e permesso di soggiorno valido, che ne attesti la permanenza e l'idoneità a conferma dello scopo e delle condizioni del soggiorno - ed esercitare una regolare attività, anche in modo non continuativo, di lavoro subordinato o lavoro autonomo. Devono inoltre avere la residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella Regione Sicilia.

Il comune verifica inoltre che il richiedente, ovvero un componente del nucleo familiare, non sia titolare di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione nella provincia di residenza di altro immobile fruibile ed adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare.

Costituisce criterio preferenziale per la concessione del contributo la presenza all'interno del nucleo familiare di almeno un componente che sia: ultrasettantenne, ovvero minore, ovvero con invalidità accertata per almeno il 74%, ovvero in carico ai servizi sociali o alle competenti aziende sanitarie locali per l'attuazione di un progetto assistenziale individuale.

Nel caso in cui una medesima unità immobiliare sia utilizzata da più nuclei familiari, anche con contratti autonomi, deve essere richiesto un solo contributo da parte di un solo nucleo familiare.

art.4

Dimensionamento dei contributi

L'importo di contributo, per la morosità incolpevole accertata, è concedibile nella misura massima di sei mensilità non pagate, alla data di presentazione della domanda e non può superare l'importo massimo di €uro 3.000,00.

Il canone di locazione annuo rilevabile dal contratto valido e registrato non può essere superiore ad €uro 6.000,00.

art.5

Soggetti destinatari dei contributi

I provvedimenti comunali, di cui alle presenti linee guida, sono destinati alla concessione di contributi in favore:

- a) di inquilini, nei cui confronti sia stato emesso provvedimento di rilascio esecutivo per morosità incolpevole, che sottoscrivano con il proprietario dell'alloggio un nuovo contratto a canone concordato;
- b) di inquilini la cui ridotta capacità economica non consenta il versamento di un deposito cauzionale per stipulare un nuovo contratto di locazione. In tal caso il comune prevede le modalità per assicurare che il contributo sia versato contestualmente alla consegna dell'immobile;
- c) di inquilini, ai fini del ristoro, anche parziale, del proprietario dell'alloggio, che dimostrino la disponibilità di quest'ultimo a consentire il differimento dell'esecuzione del provvedimento di



IL SEGRETARIO

rilascio dell'immobile.

art.6

Graduazione programmata dell'intervento della forza pubblica

I comuni adottano le misure necessarie per comunicare alle Prefetture - Uffici territoriali del Governo l'elenco dei soggetti richiedenti che abbiano i requisiti per l'accesso al contributo, per le valutazioni funzionali all'adozione delle misure di graduazione programmata dell'intervento della forza pubblica nell'esecuzione dei provvedimenti di sfratto.

art.7

Soggetti esclusi dai benefici

Non possono richiedere il contributo di cui agli articoli 2 e 3, nuclei familiari conduttori:

- a) di immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9 e per unità immobiliari con superficie utile netta interna superiore a 110 mq., maggiorata del 10% per ogni ulteriore componente del nucleo familiare dopo il quarto;
- b) nei quali anche un solo componente è titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento su unità immobiliare sita in Sicilia e adeguata alle esigenze del nucleo familiare;
- c) che hanno ottenuto l'assegnazione di unità immobiliari di edilizia residenziale pubblica locate secondo la normativa regionale;
- d) che abbiano rilasciato nell'anno 2013 l'unità immobiliare locata, assumendo residenza anagrafica in altra Regione.

art.8

Presentazione della domanda

Può presentare domanda di contributo il titolare del contratto o altro componente il nucleo familiare maggiorenne e a ciò delegato e residente nell'unità immobiliare locata.

I comuni procedono all'emanazione del bando pubblico per la presentazione delle richieste di erogazione dei contributi, successivamente all'acquisizione della disponibilità finanziaria annuale di cui al 1 comma dell'art.3 delle presenti linee guida.

La domanda può essere presentata presso uno dei Centri di Assistenza Fiscale (CAF) convenzionati con il Comune; il richiedente deve compilare la domanda in ogni sua parte e tutti gli altri moduli allegati al bando comunale adottato conformemente al presente atto.

I soggetti che hanno stipulato più contratti nell'anno 2013 presentano una sola domanda.

Le certificazioni ISE - ISEE sono rilasciate dal CAF convenzionato.

art.9

Monitoraggio

Il Dipartimento regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti, assicura il monitoraggio sia sull'utilizzo dei fondi di cui alle presenti linee guida che degli eventuali stanziamenti regionali.

art.10

Informativa in materia di protezione dei dati personali, ai sensi del Decreto Legislativo N°196/2003 e successive modifiche ed integrazioni

I dati personali acquisiti con la domanda e gli allegati indicati al precedente art.3:

- a) devono essere necessariamente forniti per accertare la situazione economica del nucleo del dichiarante, i requisiti per l'accesso al contributo e la determinazione del contributo stesso, secondo i criteri di cui al presente atto;
- b) sono raccolti dal comune o dal CAF e trattati, anche con strumenti informatici, al solo fine di erogare il contributo del fondo sociale e in ogni caso per le finalità di legge;
- c) possono essere scambiati tra i predetti enti o comunicati al Ministero dell'Economia e delle Finanze e alla Guardia di Finanza per i controlli previsti;
- d) il dichiarante può rivolgersi, in ogni momento, ai responsabili del trattamento dei dati per farli



IL SEGRETARIO

aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, può chiederne il blocco e opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione del Decreto Legislativo N°196/2003. Nel caso la richiesta del titolare dei dati renda improcedibile l'istruttoria, il contributo richiesto non sarà erogato;

e) il comune e il CAF sono i titolari del trattamento dei dati.

art.11
Controlli

L'azione di controllo opera nell'ambito dei criteri prestabiliti ed ha lo scopo di verificare la corretta applicazione delle disposizioni dettate per l'ammissibilità delle domande, la congruità della spesa, e l'erogazione del contributo ai beneficiari.

Essa deve pertanto accertare la coerenza delle azioni e determinazioni assunte con le condizioni e i requisiti previsti nei criteri regionali e nel bando del comune, il quale si avvarrà delle informazioni in proprio possesso, nonché di quelle di altri enti della Pubblica Amministrazione, richiedendo nei casi opportuni l'intervento della Guardia di Finanza.

art.12
Disposizioni finali attuative

Ad avvenuta approvazione delle presenti linee guida, da parte della Giunta di governo regionale, le stesse, ai sensi del citato D.M. del 14/05/2014, devono essere trasmesse al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e alle Prefetture competenti per territorio.


Le Prefetture si faranno carico di sottoscrivere, un protocollo d'intesa con i Tribunali territorialmente competenti, Enti locali, Province, Fondazioni bancarie, Istituto di Credito, Associazioni dei proprietari, Associazioni e/o Sindacati degli inquilini.

Nello stesso atto possono essere indicati, in maniera più puntuale, ulteriori criteri di riparto per la gestione delle risorse destinate ai comuni, e dell'eventuale istituzione di un fondo di garanzia che servirà a sostenere i crediti assunti dalle banche nei confronti degli inquilini che si accordano con i proprietari per la sospensione dello sfratto, fissando nel contempo le procedure amministrative per le modalità d'impiego delle risorse.


Art.13
Pubblicità

Ai sensi dell'art.68 della Legge regionale 11 giugno 2014 N°21, le presenti linee guida saranno pubblicate per esteso sul sito internet della Regione Siciliana, nonché nella Gazzetta Ufficiale della stessa regione.

Il Dirigente del Servizio 5
ing. Giuseppe Spera



Il Dirigente del Servizio 13
arch. Carmelo Ricciardo



Dirigente Generale
dott. Giovanni Amone



L'ASSESSORE
dott. Domenico Forrasi

F. T. Terrasi



IL SEGRETARIO

per copia conforme
P. 8/9/14 Alberto Luboca